

DOTT. ING. LUCA COZZI

Via Gorla, 276 – 22076 Mozzate (CO) – Tel. e Fax: 0331 833 589 – E-mail: studio@lucacozzi.it

---

***Comune di Muggiò***  
***P.za Matteotti, 1***  
***20835 Muggiò (MB)***

**SCUOLE SECONDARIE**  
**“SALVO D’ACQUISTO”**  
**E “CARLO URBANI”**

**Via Beethoven, 2 – Via S. Rocco, 32**  
**Muggiò (MB)**

**RIFACIMENTO IMPIANTO**  
**DI ILLUMINAZIONE EDIFICI**  
**SCOLASTICI**

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**



Documento sottoscritto digitalmente  
ai sensi della normativa vigente

*Luca Cozzi*

Luglio 2021

**INDICE:**

<b>SEZIONE 1: OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO .....</b>	<b>2</b>
ARTICOLO 1. OGGETTO DELL'APPALTO .....	2
ARTICOLO 2. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E DEI LAVORI.....	2
ARTICOLO 3. AMMONTARE DELL'APPALTO .....	3
ARTICOLO 4. CATEGORIE, CLASSIFICAZIONI E CODICE DELL'INTERVENTO .....	3
ARTICOLO 5. LAVORI A CORPO E LAVORI A MISURA.....	4
<b>SEZIONE 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....</b>	<b>6</b>
ARTICOLO 6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO .....	6
ARTICOLO 7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .....	6
ARTICOLO 8. TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.....	7
ARTICOLO 9. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE .....	8
ARTICOLO 10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	10
ARTICOLO 11. CESSIONE DEL CONTRATTO.....	11
ARTICOLO 12. CONTRATTI DI SUBAPPALTO.....	12
ARTICOLO 12.1. DEFINIZIONE DI CONTRATTO DI SUBAPPALTO – LEGISLAZIONE APPLICABILE .....	12
ARTICOLO 12.2. RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO .....	13
<b>SEZIONE 3: DISCIPLINA ECONOMICA E PENALI.....</b>	<b>14</b>
ARTICOLO 13. PAGAMENTI.....	14
ARTICOLO 14. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	14
ARTICOLO 15. INVARIABILITA' DEL PREZZO E COMPENSAZIONE.....	14
ARTICOLO 16. PENALI .....	15
<b>SEZIONE 4: ESECUZIONE DEI LAVORI.....</b>	<b>15</b>
ARTICOLO 17. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI.....	15
ARTICOLO 18. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE LAVORI .....	15
ARTICOLO 19. ORDINE DA TENERSI NEI LAVORI.....	15
ARTICOLO 20. ORDINE DA TENERSI NELLO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE LAVORAZIONI .....	15
ARTICOLO 21. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI .....	16
ARTICOLO 22. VARIANTI DELLE OPERE. ....	16
ARTICOLO 23. CERTIFICAZIONI .....	17
ARTICOLO 24. CONTROLLI .....	17
ARTICOLO 25. CONTROLLI SPECIFICI SULL'ACCETTAZIONE E SULLA QUALITA' DEI MATERIALI .....	17
ARTICOLO 26. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SUL CANTIERE .....	18
ARTICOLO 27. ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	17
<b>SEZIONE 5: CERTIFICATO DI COLLAUDO .....</b>	<b>22</b>
ARTICOLO 28. CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI E CONTO FINALE .....	22
ARTICOLO 29. COLLAUDO o CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	22
ARTICOLO 30. ACCORDO BONARIO PER I LAVORI .....	25
ARTICOLO 31. CONTROVERSIE .....	25

## SEZIONE 1: OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

### ARTICOLO 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto:

- l'esecuzione delle opere e provviste occorrenti per la realizzazione del seguente intervento denominato: "RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE EDIFICI SCOLASTICI" delle scuole secondarie "Salvo d'Acquisto" e "Carlo Urbani", secondo le specifiche tecniche contenute nel presente capitolato speciale d'appalto e negli allegati di progetto sotto citati.

Le prescrizioni contrattuali e tecniche, contenute nel presente capitolato speciale di appalto, nei disegni e in tutti gli elaborati allegati, forniscono la consistenza qualitativa e le caratteristiche tecniche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Sono parte del progetto esecutivo posto a base di gara i seguenti documenti:

A	RELAZIONE TECNICA
B	PROGETTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CON RELATIVI SCHEMI ELETTRICI
C	ANALISI DEI PREZZI
D	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CON INCIDENZA DELLA MANODOPERA
E	ELENCO PREZZI UNITARI
F	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO CON RELATIVI ALLEGATI
G	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

#### ELENCO ELABORATI GRAFICI

##### Scuola secondaria "Salvo d'Acquisto"

- Disegno 1 - Schema planimetrico impianto illuminazione - Piano seminterrato
- Disegno 2 - Schema planimetrico impianto illuminazione - Piano rialzato
- Disegno 3 - Schema planimetrico impianto illuminazione - Primo piano

##### Scuola secondaria "Carlo Urbani"

- Disegno 1 - Schema planimetrico impianto illuminazione - Piano seminterrato
- Disegno 2 - Schema planimetrico impianto illuminazione - Piano rialzato
- Disegno 3 - Schema planimetrico impianto illuminazione - Primo piano
- Disegno 4 - Schema planimetrico impianto illuminazione - Secondo piano

### ARTICOLO 2. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E DEI LAVORI

I lavori che formano oggetto dell'Appalto sono descritti nella relazione generale, nella relazione degli impianti di illuminazione, nel capitolato speciale d'appalto e nel computo metrico estimativo, salvo quelle speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione lavori.

### ARTICOLO 3. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori a base d'appalto ammonta a € 87.303,81 (ottantasettemilatrecentotrevirgolaottantuno) di cui € 86.246,08 (ottantasettemilaquattrocentoventiseivirgolazerootto) per opere e € 877,73 (ottocentostantasettevirgolasettantatre) per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella

DESCRIZIONE	A CORPO	A MISURA	TOTALE
OPERE SOGGETTE A RIBASSO	€ 86.426,08	€ 0,00	€ 86.426,08
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 877,73	€ 0,00	€ 877,73
<b>TOTALE</b>	<b>€ 87.303,81</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 87.303,81</b>

**ARTICOLO 4. CATEGORIE, CLASSIFICAZIONI E CODICE DELL'INTERVENTO**

CATEGORIE	OPERE	ONERI PER LA SICUREZZA	TOTALE	% RISPETTO ALL'IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
Cat. OG1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Cat. OS30	€ 86.426,08	€ 877,73	€ 87.303,81	100,00%
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 86.426,08</b>	<b>€ 877,73</b>	<b>€ 87.303,81</b>	<b>100,00%</b>

**ARTICOLO 5. LAVORI A CORPO**

Ai sensi D.Lgs. n. 50/2016, si indicano le lavorazioni oggetto dell'appalto:

<b>Gruppo delle lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee</b>	<b>Componenti disaggregate macrocategorie contabili</b>	<b>Importo</b>	<b>Aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo delle opere a corpo</b>
Opere a corpo: Cat. OG1	A - ...	€ 0,00	0,00
	B - ...	€ 0,00	0,00
	C - ...	€ 0,00	0,00
Opere a corpo: Cat. OS30	A - Smantellamento impianti	€ 3.979,36	4,56
	B - Impianto di distribuzione luce	€ 4.641,21	5,32
	C - Impianto di illuminazione scuola "Salvo d'Acquisto"	€ 29.886,72	34,23
	D - Impianto di illuminazione scuola "Carlo Urbani"	€ 47.216,55	54,08
	E - Tarature e documentazione	€ 702,24	0,80
	F - ...	€ 0,00	0,00
	G - ...	€ 0,00	0,00
Oneri della sicurezza da PSC		€ 877,73	1,01
<b>TOTALE OPERE A CORPO</b>		<b>€ 87.303,81</b>	<b>100,00%</b>

Ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016, nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è autorizzata dal RUP. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

La stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, e l'appaltatore è tenuto a eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità a eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori e salva la formazione di nuovi prezzi se la variazione dei lavori comporta categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale.

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali come sopra definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Gli importi presunti dei lavori a corpo indicati nella tabella di cui all'art. 5 del presente capitolato, per le diverse categorie di lavori, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'offerta.

In particolare, con il prezzo offerto si intendono compensate:

- tutte le spese per la fornitura, trasporto, imposte e perdite, nessuna eccettuata, indispensabili per dare i materiali pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- tutte le spese per fornire mano d'opera, attrezzi e macchinari idonei all'esecuzione dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
- tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti e accessori compresi nell'opera.

Il prezzo dei lavori comprende e compensa tutti i lavori, i materiali, gli impianti e ogni spesa per manodopera, mezzi d'opera, assistenze, opere provvisorie, assicurazioni, certificazioni e autorizzazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e le loro lavorazioni e impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e altra specie, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc. e ogni altro onere anche se non espressamente previsto dal contratto e dal presente capitolato, per tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, così come richiesto dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione Lavori e da quanto altro eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente, le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione; le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori.

Il prezzo comprende ogni compenso anche se non esplicitamente detto o richiamato nei vari articoli del presente Capitolato e nell'Elenco prezzi.

Il prezzo medesimo per i lavori diminuito del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi è fisso e invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità.

Per quanto riguarda la valutazione dei prezzi la Direzione Lavori procederà, per la redazione dei singoli stati di avanzamento, nella stima dei lavori effettuati mediante la valutazione di una aliquota percentuale corrispondente allo stato di avanzamento della singola lavorazione prevista. Per il computo degli oneri della sicurezza si valuterà, su indicazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione un'aliquota percentuale corrispondente allo stato di avanzamento.

## **SEZIONE 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **ARTICOLO 6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del C.C.

### **ARTICOLO 7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante del contratto d'appalto:

- a) il Capitolato Generale (se menzionato nel bando o nell'invito)
- b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto (Parte amministrativa e Parte prestazionale);
- c) gli elaborati grafici progettuali esecutivi e le relazioni;
- d) l'elenco dei prezzi unitari
- e) i Piani della Sicurezza (P.S.C. e P.O.S.);
- f) il Cronoprogramma;
- g) le polizze di garanzia (cauzioni e polizze)
- h) il progetto delle migliorie tecniche eventualmente offerte in fase di gara, comprendente i computi metrici estimativi relativi redatti dall'appaltatore;

gli elaborati di cui ai precedenti punti ancorché non materialmente allegati al contratto, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, si intendono parte integrante e sostanziale e pienamente accettati dall'impresa appaltatrice, fatto salvo il Capitolato Speciale e l'elenco prezzi unitari, che sono sempre allegati al contratto.

Nel contratto sono comunque espressamente richiamati:

il D.Lgs. n. 50/2016 e gli articoli del D.P.R. 207/2010 ancora in vigore, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs, fino all'approvazione degli atti attuativi del D.Lgs 50/2016

Il contratto conterrà la seguente clausola: "Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 c. 1 L. 136/2010. Il contratto si intende risolto ai sensi dell'art. 3 c. 8 L. 136/2010 nel caso in cui le transazioni di cui all' art. 3 c. 1 della stessa legge non siano eseguite tramite banca o società Poste italiane S.p.A. o altro strumento che garantisca la tracciabilità dei flussi".

Con riferimento all'art. 3 della Legge 136 del 13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari per il contrasto dell'attività criminosa e s.m.i. si ricorda che è obbligo del contraente trasmettere alla stazione appaltante e per conoscenza all'appaltatore, in riferimento al contratto, entro 7 giorni da accensione di c/c bancari o postali:

- gli estremi identificativi dei c/c bancari o postali dedicati;
- generalità e codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi;
- ogni eventuale modifica di tali dati.

I computi metrici estimativi relativi alle opere aggiuntive eventualmente offerte in fase di gara hanno valore ai seguenti fini:

- ai fini della verifica della percentuale di ribasso applicata a eventuali subappaltatori, nonché ai fini della quota parte di corrispettivo non liquidabile all'impresa in caso di mancato pagamento ai subappaltatori stessi;
- ai fini dell'applicazione delle penali previste dal presente CSA;
- ai fini dell'applicazione delle detrazioni in sede di conto finali di cui al presente CSA;

- ai fini della liquidazione delle rispettive spettanze.
- A tale scopo sono allegati di contratto.

In fase di aggiudicazione dell'appalto e di stipula del contratto l'impresa aggiudicatrice avendo preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti della stazione appaltante, nonché di aver preso visione integrale del D.P.R. 62 del 16 aprile 2013, disponibile nella sua versione attuale sul sito [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it) e liberamente scaricabile si impegna a osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti, subappaltatori, ecc.) per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento sopra richiamati.

## **ARTICOLO 8. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione del contratto.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
  - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
  - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
  - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b).
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
  - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
  - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera m), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.



## ARTICOLO 9. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

### A) CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.Lgs 50/2016, l'offerta da presentare per l'affidamento della esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al due per cento (2%) del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile a condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto al cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Sono altresì applicabili le altre riduzioni riportate nell'art. 93 D.lgs. 50/2016 al ricorrere dei presupposti ivi previsti.

La stazione appaltante, nell'atto in cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

L'offerta dovrà comunque essere corredata a pena di esclusione dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

### B) CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale.

La garanzia fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del Codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

#### Si precisa che:

in caso di aggiudicazione **con ribasso superiore al 10%**, la garanzia sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento;

in caso di aggiudicazione **con ribasso superiore al 20%**, la garanzia sarà aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore,

degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, dovrà permanere sino al momento dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio o, comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

### **C) ULTERIORI GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato, a costituire e consegnare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

La polizza di assicurazione deve coprire i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara.

La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori dovrà essere pari al 5 per cento della somma assicurata con un minimo di 500.000 e un massimo di 5.000.000 di €uro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Le garanzie saranno incamerate da questa stazione appaltante nei casi previsti dalle Leggi vigenti in materia di LL.PP.

L'appaltatore, anche dopo l'accettazione finale delle opere, sarà responsabile ai sensi dell'art. 1669, *Codice Civile*, che così recita "Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dallo scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia".

## ARTICOLO 10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante determinazione dirigenziale, comunicata formalmente all'appaltatore con lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
- a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016;
  - b) quando il direttore dei lavori accerta che i comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, seguendo la procedura di cui all'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 50/2016: a tal fine, il direttore dei lavori invia al RUP relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, relativamente agli inadempimenti e al mancato rispetto di ingiunzioni e diffide all'appaltatore, gravi e idonei a pregiudicare la data di ultimazione delle opere nei tempi contrattuali indicando altresì la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore; su indicazione del responsabile del procedimento, il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto, con le modalità sopraindicate.
  - c) quando il direttore dei lavori, al fuori dei casi previsti nella precedente lettera b), accerti che l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, seguendo la procedura di cui all'art. 108 comma 4 del d.Lgs. 50/2016: il direttore dei lavori assegna un termine all'aggiudicatario, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da' inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, approva la risoluzione del contratto, con le modalità sopraindicate.
  - d) violazione della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza, secondo la procedura di cui alla precedente lett. b);
  - e) ingiustificata sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo, secondo la procedura di cui alla precedente lett. b);
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto, secondo la procedura di cui alla precedente lett. b);
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, secondo la procedura di cui alla precedente lett. b);
  - l) azioni o omissioni finalizzate a impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.T.S., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
  - m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti,
  - n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
  - o) perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori,
  - p) fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - q) applicazione a carico dell'appaltatore di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27.12.1956 n. 1423 e agli art 6. 2 e segg. della L. 31.05.1965 n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, su proposta del

responsabile del procedimento, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

- r) il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
2. In tal caso, l'appaltatore ha diritto esclusivamente al corrispettivo per il lavoro regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, ai sensi dell'art. 108 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
  3. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dal Codice degli appalti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto. La stazione appaltante procede a indire nuova gara alla quale è inviato l'aggiudicatario iniziale.
  4. In caso di ottenimento del DURC dell'appaltatore, negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.
  5. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
  6. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

## **ARTICOLO 11. CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

## ARTICOLO 12. CONTRATTI DI SUBAPPALTO

### ARTICOLO 12.1. DEFINIZIONE DI CONTRATTO DI SUBAPPALTO - LEGISLAZIONE APPLICABILE

L'impresa è tenuta di regola a eseguire in proprio i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.

Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni di legge e tra l'altro alle seguenti:

- che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara e con i limiti in esso specificati;
- che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto, venga trasmessa la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;

L'affidatario è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti in cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti alla metà.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.

Si definisce contratto di subappalto, soggetto alla procedura di autorizzazione, qualsiasi contratto avente a oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera.

Se il contratto attiene a lavori, trattasi sempre di subappalto, anche se l'importo del contratto di subappalto è inferiore al 2% dell'importo totale del contratto principale e anche se l'incidenza del costo della manodopera è superiore al 50% del corrispettivo previsto per il subappaltatore.

Se il contratto attiene a lavori, sono pertanto del tutto indifferenti sia l'ammontare economico del corrispettivo di subappalto, che l'incidenza del costo della manodopera al fine del riconoscimento del contratto quale "subappalto".

Se il contratto attiene a sub-affidamenti relativi a prestazioni che non sono lavori, ma prevedono l'impiego di manodopera, aventi a oggetto forniture con posa in opera e noli a caldo, trattasi di subappalto solo nel caso in cui si verificano entrambe le seguenti due condizioni:

l'importo del contratto è superiore al 2% dell'importo complessivo dell'appalto o comunque quando l'importo è superiore a 100.000 € (anche se inferiore al 2%), l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, in nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La Stazione appaltante corrisponderà all'appaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite in subappalto o cottimo.

La stazione appaltante corrisponderà, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite SOLO nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento

L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le offerte affidare in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

## **ARTICOLO 12.2 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

L'appaltatore risponde sempre e comunque dell'operato del subappaltatore, del cottimista o del contraente di contratto simile, ai sensi dell'art. 1228 del Codice civile.

Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 92, provvedono a verificare, ciascuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni per la corretta e regolare esecuzione del subappalto e del contratto simile.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del subappaltatore e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. La revoca dell'autorizzazione non darà all'appaltatore alcun diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante per eventuali danni o perdite subite e non avrà alcuna incidenza sui tempi fissati per l'ultimazione dei lavori.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, anche in caso di stipula di sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'elenco nominativo del personale incaricato di operare in cantiere.

## **SEZIONE 3: DISCIPLINA ECONOMICA E PENALI**

### **ARTICOLO 13. PAGAMENTI**

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, che verranno emessi in dipendenza dell'esecuzione delle lavorazioni percentualmente indicate dal presente schema di contratto sempre che il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di cui all'articolo, articolo 30 comma 5 D.Lgs. 50/2016 (0,50%) raggiunga la cifra di € 60.000 = (euro sessantamila/00).

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato in 7 (SETTE) GIORNI a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i SESSANTA GIORNI (ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002) dall'emissione, a cura del responsabile del procedimento, del certificato di pagamento relativo al collaudo provvisorio o al certificato di regolare esecuzione.

Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

L'emissione dei certificati di pagamento con la tempistica sopra indicata verrà sospesa nell'ipotesi in cui l'Impresa appaltatrice non rispetti il programma dei lavori concordato con la stazione appaltante.

Nelle more dell'approvazione di eventuali perizie suppletive, l'ultimo stato di avanzamento dei lavori della perizia principale può essere d'importo anche inferiore e pari a quanto stabilito; ciò vale anche in caso di sospensione lavori disposti dal Direttore dei lavori.

### **ARTICOLO 14. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO**

Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### **ARTICOLO 15. INVARIABILITA' DEL PREZZO**

Non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice civile.

## **ARTICOLO 16. PENALI**

In caso di ritardo nell'ultimare il complesso dei lavori del progetto verrà applicata una penale pecuniaria in misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

In caso di ritardo nell'ultimare, entro il termine assegnato dalla Direzione Lavori, determinate opere urgenti, verrà applicata una penale pecuniaria pari all'1‰ per ogni giorno di ritardo sul termine prefissato, salvo la rivalsa di maggiori danni che risultassero per non aver ottemperato all'ordine della Direzione lavori possa aver causato.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% verranno promosse le procedure previste per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

## **SEZIONE 4: ESECUZIONE DEI LAVORI**

### **ARTICOLO 17. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI**

L'Appaltatore si impegna a iniziare i lavori immediatamente alla consegna degli stessi, fatta con apposito verbale e si impegna a concluderli celermente, nel rispetto della sicurezza del cantiere, anche prima del tempo contrattuale.

### **ARTICOLO 18. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE LAVORI**

Il tempo contrattuale per dare ultimati tutti i lavori è di giorni 60 (sessanta) naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, questo incluso.

Per determinate opere la Direzione lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, fissare con ordine di servizio un congruo tempo utile per eseguire le opere stesse.

### **ARTICOLO 19. ORDINE DA TENERSI NEI LAVORI**

L'aggiudicatario è tenuto a presentare prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

### **ARTICOLO 20. ORDINE DA TENERSI NELLO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE LAVORAZIONI.**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente del presente Capitolato Speciale d'Appalto, la Stazione appaltante si riserva in ogni modo, in presenza di giustificate esigenze di servizio pubblico, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

### **ARTICOLO 21. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI**

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne dispone la sospensione indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.



È ammessa la sospensione nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che ne impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera sempre che dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

Il Responsabile del Procedimento può per ragioni di pubblico interesse o necessità ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 107 del Codice dei Contratti.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere a intervalli di tempo non superiori a novanta giorni accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti in cantiere.

Qualora la sospensione o le sospensioni se più di una durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo che in quest'ultima ipotesi, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

**Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il Responsabile del Procedimento dà avviso all'Autorità Nazionale Anticorruzione.**

#### **Sospensione illegittima – Clausola penale:**

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato - sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice civile - nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.

(Proroghe)

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

## **ARTICOLO 22. VARIANTI DELLE OPERE**

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta a iniziativa dell'impresa se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dal D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera "e" del Dlgs 50/2016, in caso di modifiche non sostanziali, è facoltà della D.L., sentito il R.U.P. e previa approvazione della stazione appaltante, procedere con modifiche al fine della buona esecuzione delle opere, nei limiti del 5% dell'importo della gara di appalto.

## **ARTICOLO 23. CERTIFICAZIONI**

**Entro la data di ultimazione lavori** l'Appaltatore è tenuto a fornire le certificazioni previste dalla normativa vigente relative alla corretta esecuzione

## **ARTICOLO 24. CONTROLLI**

La stazione appaltante assicurerà nel corso dell'esecuzione dell'appalto l'osservanza delle norme inerenti agli aspetti tecnici contabili e amministrativi dell'esecuzione dell'intervento attraverso l'ufficio della Direzione Lavori, il coordinatore della sicurezza nella fase dell'esecuzione e il responsabile del procedimento.

**L'ufficio di Direzione Lavori**, costituito dal Direttore dei Lavori, dai Direttori operativi e dagli ispettori di cantiere, effettuerà i controlli e le verifiche previste dall'art. 101 del D. Lgs 50/2016 mentre il coordinatore della sicurezza nella fase dell'esecuzione, curerà i controlli di cui all'art. 92 del D. Lgs 81/2008. Articoli che qui si intendono integralmente richiamati unitamente alla Linee Guida attuative del Codice adottate dall'ANAC.

## **ARTICOLO 25. CONTROLLI SPECIFICI SULL'ACCETTAZIONE E SULLA QUALITÀ DEI MATERIALI**

### Accettazione, qualità e impiego dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, il direttore dei lavori ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 7.3.2.1 delle Linee Guida ANAC.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto a aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione e alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove e analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

### Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino di luoghi.

A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di aver adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

#### Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza.

Nel caso di cui al capoverso precedente, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

#### Difetti di costruzione

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, la spesa delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

#### Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, da parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e i materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

## **ARTICOLO 26. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SUL CANTIERE**

È stato predisposto da Tecnico abilitato il piano di sicurezza e coordinamento e il cronoprogramma conforme al disposto dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

Il coordinamento della sicurezza sul cantiere viene attuato con riferimento al D.Lgs. 81/2008, secondo le procedure e le attribuzioni di responsabilità ivi descritte.

Il Responsabile dei lavori è identificato con il Responsabile del Procedimento individuato dall'Ente.

L'impresa aggiudicataria redige e trasmette all'Ente appaltante, indirizzato al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, comunque entro i 10 giorni precedenti la consegna dei lavori, il **Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S.)** relativo alla propria impresa e allo specifico cantiere oggetto delle lavorazioni in appalto.

Il suddetto POS dovrà esplicitare i contenuti minimi evidenziati dall'art. 3 allegato 15 del Dlgs 81/2008.

Il CSE, secondo quanto previsto dell'art. 92 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008, *verifica entro i cinque giorni successivi al ricevimento del POS, l'idoneità dello stesso*, il quale è da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) e chiede a tutte le eventuali modifiche e integrazioni necessarie da fornire cogentemente entro i successivi 5 giorni. Non è possibile procedere alla consegna dei lavori in caso di incompletezza e/o inidoneità del POS presentato.

Il P.O.S. fa parte degli allegati al Contratto d'Appalto.

È fatto obbligo all'appaltatore di rispettare il piano di sicurezza, individuando nel piano operativo di sicurezza e concordando con il Coordinatore in fase di esecuzione, prima dell'inizio dell'attività di cantiere, tutte le misure di sicurezza delle maestranze, nonché per i fruitori del servizio pubblico. Dette opere non dovranno costituire, in alcun modo, impedimento alla fruibilità degli spazi pubblici;

Le gravi e ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano delle misure di sicurezza e coordinamento.

L'impresa affidataria, ai sensi degli artt.18 e 19 D. Lgs. 81/08, è tenuta a comunicare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del preposto in cantiere entro l'inizio dei lavori.

Prima dell'inizio dei singoli lavori dati in subappalto, il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica la congruenza dei piani operativi di sicurezza (P.O.S.) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per esecuzione.

Come per l'impresa affidataria solo dopo verifica positiva, da parte del C.S.E., del P.O.S. dell'impresa subappaltatrice e conseguente dichiarazione di idoneità da parte dello stesso coordinatore, potrà avvenire la consegna dei lavori al subappalto.

## **ARTICOLO 27. ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre agli obblighi derivanti dall'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni, licenze, nulla osta o permessi necessari per la conduzione del cantiere, con particolare attenzione alle esigenze del programma lavori.

Inoltre è tenuto:

- 1) a provvedere a sue cure e spese agli adempimenti tecnico-burocratici e conseguenti oneri finanziari, all'allacciamento provvisorio per le necessità di cantiere, delle reti energetiche (ENEL, TELECOM, acqua) e dei servizi (fognatura, ecc.);
- 2) alla fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;
- 3) a effettuare le segnalazioni riguardanti la presenza del cantiere mediante cartello di cantiere di dimensioni cm. 200x150, la cui configurazione è demandata all'Ufficio di Direzione Lavori;  
L'Appaltatore si obbliga inoltre a mantenere sempre in ottimo stato il cartello predetto e all'uopo eseguirà le riparazioni che si rendessero necessarie;
- 4) alla conservazione delle vie e dei passaggi, anche privati, garantendo le vie di esodo ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., che venissero interessati dalle opere, provvedendo a sua cura e spese al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, provocati da incuria e/o negligenze;
- 5) all'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando le disposizioni in materia antinfortunistica e segnalando agli utenti la presenza del cantiere nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà sull'appaltatore, restandone sollevata la Stazione appaltante, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- 6) alle opere provvisorie e ai materiali occorrenti per la costruzione delle baracche per il deposito dei materiali e per il ricovero del personale, nonché di locali per la Direzione Lavori e il personale di sorveglianza;
- 7) al carico, al trasporto e all'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale o mezzo d'opera presente nei cantieri;
- 8) al mantenimento dei tombini e dei pozzetti o manufatti privati e pubblici interessati dal cantiere provvedendo alla loro periodica pulizia;
- 9) al ripristino delle aree occupate, sia per l'esecuzione delle opere che per i cantieri e per i necessari accessi, a perfetta regola d'arte, ripristinando l'esatto stato preesistente;
- 10) al rispetto dei termini di confine verso la proprietà di terzi;
- 11) a tutte le spese e tasse relative al contratto, sua registrazione e bolli; le spese dovute per l'imposta di bollo vigente sui documenti contabili relativi all'esecuzione di lavori pubblici sono a carico della ditta assuntrice per ogni esemplare di: verbale di consegna, sospensione, ripresa, ultimazione dei lavori; verbale concordamento nuovi prezzi; stato finale; attestazione sostitutiva degli avvisi ad opponendum; registro di contabilità – ogni 100 pagine; liste settimanali delle provviste e degli operai – per ogni foglio – 4 facciate; certificato di collaudo – per ogni foglio – 4 facciate; certificato di regolare esecuzione –

- per ogni foglio – 4 facciate; parimenti sono a suo carico, tutti gli oneri che eventualmente saranno richiesti da Amministrazioni comunali e provinciale e altri enti gestori in relazione ai lavori da eseguire;
- 12) alla custodia del cantiere e di tutti i materiali in esso depositati, nonché di tutte le cose e attrezzature della stazione appaltante, restandone direttamente responsabile. L'eventuale custodia notturna dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia giurata. L'inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi dell'art. 22, L.646/1982;
  - 13) a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi d'opera di sua proprietà entro quattro giorni dalla redazione del certificato di ultimazione lavori o entro il termine previsto nel citato certificato;
  - 14) a sostenere la spese per fornitura periodica mensile alla D.L. di fotografie dalle quali risulti l'esecuzione e l'avanzamento delle opere. Le fotografie saranno prese in accordo e secondo i suggerimenti della Direzione Lavori. Le fotografie dovranno essere a fuoco perfetto e consentire forti ingrandimenti senza che ne risulti minacciata la chiarezza e la nitidezza, in alternativa potranno essere prodotte in ogni fase di esecuzione delle opere, foto digitali registrate su cd nel formato JPEG, tale documentazione sarà conservata nella contabilità dei lavori;
  - 15) a sostenere tutte le spese inerenti all'assistenza e i collaudi sia statici dei manufatti, che tecnico - amministrativi dei lavori;
  - 16) a provvedere alla manutenzione dell'opera fino al certificato di collaudo provvisorio;
  - 17) provvedere a sua cura e spese allo smaltimento-trasporto e consegna dei rifiuti di qualsiasi natura presso un raccoglitore / smaltitore / discarica autorizzata, osservando le norme previste dal D. Lgs. 152/2006;
  - 18) presentare prima dell'inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla data del verbale di consegna i documenti comprovanti la denuncia degli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurative e Infortunistici;
  - 19) come parte integrante dei propri obblighi di contratto, sarà tenuto a predisporre i disegni di montaggio eventualmente necessari per fornire al cantiere i dettagli non esplicitati dalla progettazione esecutiva e, al termine dell'esecuzione dei lavori, i disegni come costruito. I disegni di montaggio dovranno essere sottoposti e accettati dalla Direzione Lavori, per la loro verifica di rispondenza al progetto esecutivo e alle specifiche tecniche, con sufficiente anticipo sull'avvio delle lavorazioni relative. I disegni "come costruito" consisteranno in una copia dei disegni, riportanti l'effettivo stato dei lavori eseguiti, debitamente firmati dal Direttore Tecnico di Cantiere per l'Appaltatore, e dal Direttore dei Lavori per la Direzione Lavori. I disegni "come costruito" devono essere consegnati prima della stesura della contabilità e dell'avvio dei collaudi. Nel caso in cui i disegni riportino informazioni relative a opere e/o impianti esclusi dal presente Capitolato Speciale e eseguiti da terzi, è compito della Direzione Lavori acquisire e far riportare sullo stesso disegno le informazioni inerenti alle attività di ogni fornitore e/o Appaltatore. Infine, è obbligo dell'Appaltatore fornire insieme ai disegni del "come costruito", anche i manuali di manutenzione, in triplice copia, di tutte le apparecchiature previste, oltre alla documentazione delle prove in fabbrica e di quelle in cantiere. Tale documentazione potrà essere richiesta dalla Stazione appaltante anche su supporto informatico
  - 20) a provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, nonché alla buona conservazione e alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti ed eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti dall'appaltatore o che per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;
  - 21) a provvedere alla disciplina e al buon ordine nel cantiere, con l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamento. L'appaltatore dovrà provvedere alla custodia del cantiere, delle opere e di tutti i materiali in esso depositati, nonché di tutte le cose e attrezzature della stazione appaltante, restandone direttamente responsabile a partire dalla data di consegna e fino alla data di accettazione definitiva anche durante gli eventuali periodi di sospensione;
  - 22) a permettere il libero accesso al cantiere e il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone addette, a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione

appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;

- 23) a rendere noto all'atto della consegna dei lavori, i nominativi e le qualifiche del personale preposto all'assistenza e direzione del cantiere e delle eventuali variazioni che si dovessero presentare durante il corso dei lavori, affidando la direzione del cantiere a tecnico abilitato, secondo le specifiche competenze;
- 24) ad adempiere a tutte le prescrizioni previste dal PSC e alle prescrizioni di dettaglio impartite dal CSE;
- 25) a mantenere i cantieri e le opere in perfetto stato di pulizia durante tutto il corso dei lavori sino alla data dell'accettazione definitiva. In particolare, l'Appaltatore provvederà alla pulizia e al mantenimento delle aree di cantiere senza immondizie, scarti e materiali di rifiuto, durante le lavorazioni;
- 26) a osservare le norme derivanti dalle leggi vigenti e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
- 27) ad applicare, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori. L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulati o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stessa e da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane;
- 28) ad assumere responsabilità diretta, sia civile che penale, tanto verso la Stazione appaltante quanto verso gli operai e i terzi, per tutti i danni alle persone e alle cose in dipendenza dei lavori;
- 29) a osservare le norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei dipendenti degli stessi subappaltatori, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
- 30) a fornire, posare e mantenere in buono stato cartello di cantiere avente dimensioni di circa m 1,5. x 2,2 h riportante le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante. Il cartello dovrà esser in alluminio e poter riportare oltre ai dati amministrativi immagini o rendering fornite dalla S.A. sovrimprese con adeguata tecnica e tali da resistere per l'intera durata dell'appalto;
- 31) a fornire in tempi consoni alla D.L. alla S.A. e al collaudatore, nel rispetto dei reciproci ruoli, ogni documentazione necessaria al controllo e alla collaudazione delle opere;
- 32) a fornire in corso d'opera su richiesta della D.L. e comunque, obbligatoriamente, non oltre i dieci giorni successivi l'ultimazione dei lavori ogni documentazione di spettanza dell'esecutore relativamente ai requisiti di reazione e resistenza al fuoco, agli ulteriori aspetti di prevenzione incendi, alle certificazioni di legge dei materiali e dei componenti posati di tipo statico, architettonico, di finitura, impiantistico e quant'altro eseguito, alle certificazioni di legge degli impianti, a ogni altro adempimento di spettanza dell'impresa esecutrice;
- 33) a fornire quanto al punto 32 anche per conto di eventuali subappaltatori e/o subfornitori utilizzati;
- 34) a provvedere a ogni adempimento preliminare, contestuale e successivo necessario per l'effettuazione di eventuali scavi e smaltimento dei materiali di risulta;
- 35) a provvedere a ogni adempimento preliminare, contestuale e successivo necessario per l'effettuazione delle demolizioni, ove previste, e per lo smaltimento dei materiali di risulta;
- 36) ad assumere ogni ulteriore onere gravante secondo le applicabili disposizioni del Codice civile e la disciplina del D.lgs 50/2016 (e correlata normativa attuativa) sull'appaltatore di contratto di realizzazione di lavori pubblici.

## **SEZIONE 5: CERTIFICATO DI COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE.**

### **ARTICOLO 28. CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI E CONTO FINALE**

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto alla Direzione Lavori, la quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato di ultimazione lavori.

Il conto finale dei lavori dovrà essere compilato entro **3 (tre)** mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per la disciplina relativa alla certificazione di ultimazione lavori e conto finale si rimanda agli artt. 102 e 107 del D.Lgs. 50/2016

### **ARTICOLO 29. COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Dovrà essere redatto un certificato di collaudo attuativo delle disposizioni normative vigente.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Nel caso di lavori di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti, il certificato di collaudo è sostituito da certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

#### Oggetto del collaudo

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

#### Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi

Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento che ne dà tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore dei lavori, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.

Egual avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni o enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'appaltatore.

Se i funzionari di cui al secondo capoverso malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.

Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.

#### Estensione delle verificazioni di collaudo

Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:

durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni e in generale delle lavorazioni non ispezionate in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione; nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause, l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale incompetenza.

La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.

#### Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo

L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

Sono altresì, a esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

#### Processo verbale di visita

Della visita di collaudo è redatto verbale, che contiene le seguenti indicazioni:

- la località e la Provincia;
  - il titolo dell'opera o del lavoro;
  - l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
  - la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;
- l'importo delle somme autorizzate;
- le generalità dell'appaltatore;
  - le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
  - il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
  - la data e l'importo del conto finale;
  - la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei collaudatori;
  - i giorni della visita di controllo;
  - le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni e i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione della responsabilità dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

I processi verbali, oltre che dell'organo di collaudo e dell'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. È inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

Quando per i lavori di notevole importanza è fissato nel capitolo speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.



#### Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione

In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.

In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione e le proposte dell'organo di collaudo, alla stazione appaltante.

#### Difetti e mancanze nell'esecuzione (art. 227 dpr 207/2010)

Riscontrandosi nella visita di controllo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 232 del D.P.R. 207/2010.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224, comma 3 SPR 207/2010.

Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

#### Certificato di collaudo (art. 229 dpr 207/2010)

Ultimate le operazioni, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, indicando puntualmente:

- il titolo dell'opera o del lavoro;
- la località e la provincia interessate;
- la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
- il quadro economico recante gli importi autorizzati;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;
- il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
- la data e gli importi riportati nel conto finale;
- l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;
- la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
- gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;

b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare);

c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo a esso se costituisce un documento a parte);

d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilità dell'opera;

e) la certificazione di collaudo.

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

#### Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo (art. 233 DPR 207/2010)

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

Tali domande devono essere formulate e giustificate con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni e indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

#### Svincolo della cauzione (art. 235 dpr 207/2010)

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del Codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il sessanta giorno dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma del Codice civile.

A partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e fino all'approvazione del collaudo l'appaltatore sarà obbligato alla sollecita manutenzione gratuita di tutte le opere da lui eseguite, e quindi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali e a riparare tutti i suoi difetti, i guasti e le degradazioni che si rivelassero durante tale periodo, anche se risultassero dipendenti dall'uso, purché corretto, delle opere.

### **ARTICOLO 30. ACCORDO BONARIO PER I LAVORI**

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 volto al raggiungimento di un Accordo Bonario.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

L'attivazione della procedura avverrà, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, nel momento in cui il Responsabile del Procedimento riceve il certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo Bonario, sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.

#### Transazione

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

### **ARTICOLO 31. CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono di competenza del Foro di MONZA.